



COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO
PROVINCIA DI PORDENONE

Cod. Fisc. 00203720933

Tel. 0434 88 008
Fax 0434 88 307

REGOLAMENTO
DELL'ASSISTENZA ECONOMICA,
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
E DEI SOGGIORNI DI VACANZA E CURA.

Approvato dal Comitato di Coordinamento
dell'Ambito Socio-Assistenziale del Sanvitese
nella seduta del 19 dicembre 1991

REGOLAMENTO DELL'ASSISTENZA ECONOMICA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DEI SOGGIORNI DI VACANZA E CURA.

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha stabilito (L.R. n.35/81 n.33/88) che l'assistenza economica deve rispondere alla soddisfazione dei bisogni primari della persona intendendo per bisogni primari le spese relative all'alimentazione, al vestiario, alla salute, all'igiene della persona e della casa, all'affitto e al riscaldamento. Tutte queste voci concorrono a formare ciò che si intende per Minimo Vitale.

Il Servizio di assistenza economica va approntato secondo criteri che comportino una obiettiva valutazione del bisogno ed una unificazione degli interventi rivolti e mirati non più a categorie di utenti, ma alla famiglia quale risorsa sociale ed unità di riferimento dei Servizi.

Ai fini di una quanto più possibile obiettiva valutazione del bisogno, si rende necessaria l'analisi delle componenti strutturali dell'intervento che si possono individuare in quelle sottoelencate:

- A - analisi dell'utenza e delle sue caratteristiche;*
- B - analisi del bisogno;*
- C - analisi della tipologia dell'intervento;*
- D - criteri di erogazione;*

A - B) Analisi dell'utenza e del bisogno

Unità di riferimento principale è la famiglia, tuttavia per necessità di comprensione e di schematizzazione oltre che per i riferimenti legislativi vigenti, si prende in considerazione l'utenza per classi di età e relative problematiche.

1) età evolutiva

- a - soggetti appartenenti a nuclei familiari problematici (esposti all'abbandono o semi-abbandono, nuclei disgregati)*
- b - soggetti nei confronti dei quali è stato emesso un decreto da parte del Tribunale dei minorenni (allontanamento dalla famiglia, sospensione e decadenza della patria potestà)*
- c - soggetti appartenenti a famiglie in particolare stato di bisogno economico*
- d - minori e giovani con problemi di devianza*
- e - soggetti bisognosi di figure sostitutive per assenza prolungata o temporanea del genitore*
- f - soggetti bisognosi di sostegno educativo e para-scolastico*
- g - soggetti che devono usufruire di Servizi per il tempo libero*
- h - minori orfani (ex-ENAOLI)*

2) età adulta

- a - nuclei temporaneamente sprovvisti di reddito o con reddito minimo (coniuge separato ed impossibilitato a lavorare, vedova in attesa di pensione, il nucleo familiare di detenuti senza reddito, ex carcerati sprovvisti di lavoro, disoccupati temporanei, rimpatriati, ecc.);
- b - nuclei con problemi di disadattamento sociale sprovvisti di reddito o con reddito minimo (alcoolisti, tossicodipendenti, ecc.)
- c - nuclei con problemi di handicap fisico, psichico, o sensoriale
- d - nuclei con problemi di malattia cronica invalidante, fisica e mentale.
- e - extracomunitari e persone residenti nell' ambito CEE, in base alla normativa vigente.

3) terza età

- a - anziani con reddito inferiore al minimo vitale
- b - pensionati in attesa di liquidazione della pensione e che non dispongono di altri redditi
- c - anziani non autosufficienti che necessitano dell'appoggio del Servizio domiciliare e del ricovero in Istituto
- d - anziani con problemi alloggiativi
- e - anziani partecipanti ai soggiorni di vacanza e di cura

C) Tipologia degli interventi

1 - *Contributi continuativi ad integrazione del reddito familiari*: l'intervento economico a garanzia del Mv è concepito come un intervento "di sicurezza sociale" ed è uno strumento tendente ad evitare il deterioramento umano e sociale, con conseguente carattere di prevenzione. Si ritiene che debba essere concesso con strumenti tecnico-amministrativi adeguati, con parametri, criteri ed elementi di valutazione uniformi ed oggettivi, con sufficiente tempestività. Detti interventi devono avere carattere di transitorietà per le persone che possono, in tempi diversi, raggiungere l'autosufficienza e carattere di continuità per le persone non più in grado di provvedere al proprio mantenimento.

2 - *Contributi a titolo di prestito sono contributi senza interessi per contingenti e transitorie situazioni di bisogno economico* derivante ad esempio da ritardi nella percezione di trattamenti Pensionistici o di altri emolumenti per i quali si sia già maturato diritto (punto D direttive L.R. 35/81 del 6.8.81 e 29.12.81, n. 3127 e n. 6016).

3 - *Contributi straordinari per esigenze particolari ed a carattere eccezionale*

4 - *Contributi per accedere ai Servizi e all'integrazione del bilancio familiare o a sostegno educativo assistenziale*. I Servizi previsti sono: Asilo Nido, Convitto, Semi-convitto, Scuola materna, Soggiorni di vacanza e cura, centri diurni di vacanza (Punti Verdi, Parchi Robinson, ecc.) trasporti, doposcuola, assistenza domiciliare, ricovero in Istituto, ecc..

D) Pronto intervento assistenziale

Interventi economici per situazioni di pronto intervento assistenziale, volti a fronteggiare situazioni di emergenza (alloggio, vitto, viaggio, accoglimento in strutture, ecc.). La tempestività dell'intervento va comunque garantita, fatta salva l'eventuale successiva rivalsa nei confronti dell'interessato e/o dei parenti tenuti per legge.

E) Criteri di erogazione

Per l'erogazione di tutti gli interventi sopra elencati si ritiene indispensabile una valutazione tecnica da parte del Servizio Sociale con eventuali successive verifiche tecniche da proporre all'Amministrazione Comunale affinché l'intervento stesso sia finalizzato ed aiuti l'utenza ad una migliore utilizzazione dello stesso e, nel contempo, avvii un processo di autosufficienza.

REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA E DI ACCESSO AI SERVIZI

Premessa

La L.R. 33/88 riporta tutte le competenze degli interventi di assistenza economica al Comune quale unico titolare e gestore delle risorse in un'ottica di recupero della globalità dell'intervento e per il miglior utilizzo delle risorse. L'individuazione degli ambiti quali bacini ottimali per la gestione dell'assistenza ha fra l'altro l'obiettivo di dare omogeneità alle risposte assistenziali su tutto il territorio. A questo proposito gli interventi di assistenza economica per rispondere a un certo criterio di omogeneità dovranno dotarsi di un comune regolamento che giunga alla definizione del Mv da garantire cui rapportarsi per l'intervento assistenziale, nonché alla definizione del parametro di ammissibilità ai diversi servizi (L.R. 33.81 allegato 3 A punto 7.2).

Il M.V., i parametri di ammissibilità ai diversi servizi e la entità economica degli interventi stabiliti nel presente Regolamento, sono comunque da intendersi come parametri di riferimento cui rapportarsi per la determinazione degli interventi, che non comportano una applicazione rigida ed automatica degli stessi in quanto gli interventi suddetti sono valutati in termini che non sono esclusivamente legati agli aspetti economici, ma più in generale alla complessiva situazione psico-sociale dei richiedenti.

Le Amministrazioni Comunali si impegnano a reperire le risorse economiche atte a garantire l'applicazione del presente Regolamento, pertanto in assenza di adeguata disponibilità delle stesse, stante la particolare situazione deficitaria dei bilanci comunali, questo Regolamento è da intendersi quale elemento di riferimento e obiettivo politico-amministrativo da raggiungere, rimuovendo le condizioni negative di cui sopra.

Art. 1 - Contenuto

Il presente Regolamento disciplina l'erogazione delle prestazioni di assistenza economica e di accesso ai Servizi dei Comuni compresi nell'ambito.

Art. 2 - Destinatari del Servizio

Sono destinatari delle prestazioni previste dal presente Regolamento:

a) Le persone o i nuclei familiari residenti nei Comuni dell'ambito o ivi domiciliate da almeno due anni senza notevoli interruzioni (normativa domicilio di soccorso) fatto salvo i casi di urgenza previa autorizzazione alla rivalsa nei confronti del Comune del domicilio di soccorso

Art. 3 - Finalità delle prestazioni economiche

Gli interventi previsti dal presente Regolamento sono ispirate ai seguenti principi.

- a) Garantire al cittadino in stato di bisogno adeguati mezzi al fine di risolvere situazioni di disagio economico, evitare l'istituzionalizzazione di minori, anziani, inabili, e prevenire l'emarginazione di persone o nuclei familiari in transitorie difficoltà economiche.
- b) Offrire la possibilità al cittadino di avere nel proprio ambiente familiare e sociale quel sostegno e quelle prestazioni rese necessarie da bisogni che richiedano interventi sociali totalmente o parzialmente a carico dell'Ente (Assistenza domiciliare ed accesso ai Servizi).
- c) Stimolare e/o recuperare l'autosufficienza delle persone o della famiglia evitando di creare situazioni di dipendenza dall'Assistenza Pubblica.
- d) Promuovere l'uniformità degli interventi, il superamento delle categorie, la riduzione della discrezionalità mediante l'adozione di parametri di riferimento comuni.
- e) Richiamare gli aventi obbligo nei confronti delle persone in stato di bisogno a intervenire nella corresponsione degli alimenti (art. 433 Cod.Civ.).

Art. 4 - Tipologia degli interventi

Le tipologie degli interventi a seconda dei bisogni che tendono a soddisfare si distinguono in:

A - Contributi ordinari

- Sussidi continuativi ed integrazione del reddito familiare
- Sussidi temporanei
- Sussidi a titolo di prestito in attesa di prestazioni previdenziali

B - Contributi straordinari

- Contributi straordinari
- Contributi straordinari per indigenti di passaggio.

C - Contributi per accesso ai Servizi

D - Pronto intervento assistenziale

Contributi ordinari (A)

- sussidi continuativi: sono assistibili con sussidi ordinari continuativi le persone che per età o per inabilità permanente sono sprovviste in modo irreversibile di reddito sufficiente per le esigenze vitali. Tali sussidi, sempre in presenza di una situazione di insufficienza di reddito stabilizzata hanno durata annuale e saranno rinnovabili previa verifica del perdurare dei requisiti e delle condizioni richieste. Tali sussidi sono erogabili a nuclei familiari disagiati o persone che tengono presso di sé disabili con problemi di autosufficienza, evitandone l'istituzionalizzazione (art. 17 L.R. 35/81).

- orfani ex ENAOLI: per gli interventi agli orfani ex-ENAOLI si richiamano gli artt. 2 e 12 della L.R. del 22.12.1980, n.70, e le direttive impartite in materia dalla Giunta Regionale.

- sussidi temporanei: sono assistibili con sussidi ordinari temporanei le persone o i nuclei familiari temporaneamente sprovvisti di reddito sufficiente ai bisogni vitali in quanto privi di lavoro, rimpatriati, oppure quei cittadini che si trovano in condizioni sociali precarie o con pregressa situazione di istituzionalizzazione.

- sussidi a titolo di prestito: sono assistibili le persone che hanno maturato il diritto alle prestazioni INPS previdenziali o di invalidità civile, e che non dispongono di redditi sufficienti a raggiungere il Minimo Vitale.

Il prestito decorre: per le pensioni INPS dal momento della comunicazione del riconoscimento del diritto da parte dell'Ente; per gli assegni di invalidità civile dal momento della comunicazione ufficiale da parte della Prefettura.

L'erogazione del contributo di prestito è subordinata all'assunzione scritta da parte del titolare dell'obbligo di rimborsare quanto percepito al momento della riscossione degli arretrati pensionistici (L.R.35/81) e normative di attuazione.

Sono inoltre assistibili persone che, per ridotte capacità economiche e con particolari problemi di natura personale e/o sociale, si trovino nella necessità di dover disporre di somme rilevanti fino ad un massimo di un milione, per esigenze contingenti (es. cauzione per l'alloggio, spese dentarie, ecc.) e che non possono accedere ai normali istituti di credito.

Contributi straordinari (B)

Sono assistibili con contributi straordinari una-tantum le persone o i nuclei familiari con bisogni di carattere eccezionale contingente. Questi contributi vengono erogati:

- spese relative al riscaldamento
- spese inerenti manutenzione straordinaria di alloggi
- interventi relativi a spese per cure sanitarie non sostenute dall'USL.
- spese per traslochi, sfratti, ecc.
- contributi urgenti per indigenti di passaggio: il contributo è direttamente finalizzato al raggiungimento del luogo di residenza dell'interessato.
- contributi per spese scolastiche, culturali, di tempo libero ecc. per nuclei disagiati con presenza di minori, adolescenti.

Contributi per accesso ai Servizi (C)

Riguardano essenzialmente:

- ricoveri di minori o di persone inabili, di anziani, in case di riposo o in altre strutture (istituti, case o gruppi famiglia...), inserimenti in asilo-nido, scuola materna, doposcuola, servizi di tempo libero di minori con nuclei familiari carenti dal punto di vista psico-sociale ed economico
- fruizione di Servizi sociali quali mensa e Servizio domiciliare tendenti a risolvere condizioni di non-autosufficienza delle persone
- partecipazione ai soggiorni climatici per anziani ed inabili.

Pronto intervento assistenziale (D)

Riguarda essenzialmente le situazioni di emergenza che richiedano un immediato intervento relativo: all' alloggio, salute, vitto, viaggio, accogliimento in strutture, per tali interventi dovrebbe essere previsto un Servizio economico.

Art. 5 - Calcolo delle prestazioni ed entità degli interventi

- Prestazioni economiche ordinarie: l'entità delle prestazioni ordinarie continuative verranno determinate di volta in volta con l'obiettivo di giungere alla copertura del Minimo Vitale come successivamente determinato nella allegata TAB. A.

- Prestazioni a favore delle famiglie di ridotte capacità economiche che assistono anziani non autosufficienti: può essere erogato un contributo continuativo non superiore al 50% della retta media di ricovero, come determinato dalla Regione (per il '91 £ 24.500 - Delibera Regionale n. 6709 del 21.12.90 art. 17 L.R. 53/81)

- Prestazioni economiche straordinarie: tali contributi sono erogati qualora il reddito del richiedente o del nucleo familiare non superi l'importo risultante della somma data dalla spesa straordinaria da affrontare più l'importo corrispondente al Mv L'entità del contributo dovrà essere tale da garantire la copertura del Mv

Accesso ai Servizi

- Ricoveri in Istituto: la compartecipazione del ricoverando e dei familiari deve coprire tendenzialmente l'intero ammontare della retta di ricovero ed il Comune interviene solo qualora il ricoverato abbia contribuito per l'intero ammontare dei propri redditi e proprietà mobili ed immobili e tutti i familiari tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 Cod. Civ., abbiano contribuito nella misura determinata nell'allegato del presente Regolamento.

- Ad ogni ricoverato il Comune lascia a disposizione una somma pari a L.110.000.= mensili, aumentabili a seconda della disposizioni regionali.

- Inserimento presso i Servizi Sociali e Strutture scolastiche: i contributi per l'accesso ai Servizi di asilo nido, doposcuola, scuola materna, scuolabus vanno erogati in aggiunta al Minimo Vitale, trattandosi di spese aggiuntive alle normali esigenze di sussistenza. Il contributo da erogarsi da parte dell'utenza per il Servizio usufruito sarà tale da garantire il Mv.

- Servizio domiciliare: il contributo da parte dell'utenza è calcolato sulle ore di servizio usufruite dall'utente. La tariffa oraria viene determinata annualmente entro il mese di dicembre dell'anno precedente. In tale tariffa sono incluse tutte le prestazioni effettuate dal servizio di aiuto domestico ad esclusione del servizio di consegna pasti a domicilio e del servizio di trasporti di carattere sanitario (visite specialistiche presso stabilimenti ospedalieri, cicli di fisiochinesiterapia, terapie oncologiche, esami clinici e di laboratorio). L'entità della contribuzione per queste specifiche prestazioni (trasporti sanitari e consegna pasti) viene determinata in maniera forfettaria ogni anno entro dicembre dell'anno precedente. La contribuzione per il servizio lavanderia è calcolata invece sul costo reale dello stesso. L'entità del contributo per ogni singolo utente sarà dato dalla differenza fra il reddito ed il Minimo Vitale come stabilito dall'allegata Tab.A, fino alla copertura delle intere tariffe, come sopra stabilite dei servizi usufruiti.

- Soggiorno di vacanze e cura: il contributo da parte dell'utenza è determinato come per il servizio domiciliare dalla differenza fra il reddito ed il Minimo Vitale come stabilito nella allegata TAB. B fino alla copertura dell'intero costo del servizio.

I parametri indicati nella citata tabella A costituiscono i riferimenti a cui rapportarsi. In ogni caso l'entità degli interventi è stabilita dalla Giunta comunale su proposta del Servizio Sociale con valutazione tecnica rispetto ad ogni specifica situazione. Infatti pur nella necessità di operare con strumenti omogenei e definiti si sottolinea che il disagio economico è anche da rapportarsi ad ogni singola situazione familiare in quanto determinata da una serie di fattori ambientali, sociali e culturali.

Art. 6 - Definizione del minimo vitale e criteri di applicazione

Il Mv viene calcolato sui redditi accertati.

Si intendono per redditi tutti gli introiti valutabili mensilmente da pensione, rendite INAIL, pensioni di guerra a qualunque titolo percepite, l'indennità o l'assegno di accompagnamento, da lavoro dipendente, autonomo, da redditi patrimoniali di qualsiasi specie (compresa la proprietà dell'alloggio di abitazione), i contributi derivanti dagli obbligati agli alimenti, nonché tutti contributi percepiti a titolo assistenziale.

Il reddito preso in considerazione per l'applicazione del parametro del Mv è il seguente:

- del solo richiedente qualora viva solo o qualora viva in famiglia, ma questa non sia a suo carico

- di tutti i componenti il nucleo familiare qualora l'assistibile sia minore o qualora la famiglia sia a carico dell'assistibile. S'intendono a carico dell'assistibile i figli minori degli anni 18 i congiunti che non possono momentaneamente accedere, per cause indipendenti dalla loro volontà, al lavoro.

Per gli anziani e/o inabili conviventi con figli e con altri familiari, il contributo viene calcolato in base al reddito globale riferito al solo pensionato. (I conviventi sono considerati come tenuti agli alimenti, giusto art. 433 codice civile).

Art. 7 - Contenuto delle prestazioni

- Le prestazioni economiche di norma saranno erogate in denaro.

- Solo qualora si abbiano fondati motivi per ritenere che l'erogazione in denaro non raggiunga le finalità assistenziali si possono trovare altre forme di erogazione (buoni per alimenti o sussidio economico in denaro da gestirsi da parte dell'Assistente Sociale con opportuna tutela giuridica).

Art. 8 - Richiesta di prestazioni

- Per accedere alle prestazioni previste dal presente Regolamento, ivi comprese le richieste di ammissione alle strutture residenziali (Case di riposo, Istituti, ecc.), le persone devono presentare domanda su apposito modulo e sottoscriverla presso la Sede del Servizio Sociale di Base di ogni Comune

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- fotocopia della busta paga di ciascun componente il nucleo familiare
o dichiarazione di disoccupazione rilasciata dall'Ufficio di Collocamento
- fotocopia della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni
- fotocopia libretti di pensione o altre fonti di reddito
- fotocopie bollette affitto, riscaldamento, luce, telefono
- certificazione medica per, la richiesta di ammissione alle strutture residenziali
- ogni altro documento ritenuto necessario allo scopo.

Il destinatario delle prestazioni continuative é tenuto a comunicare all'Ufficio competente eventuali cambiamenti di indirizzo e variazioni della situazione economica.

Art.9 - Accertamento sullo stato di bisogno

L'accertamento dello stato di bisogno e la valutazione psico-sociale della situazione viene fatta dal Servizio Sociale di base del Comune, che redige una relazione informativo-programmatica con relative proposte di intervento con parere del coordinatore.

- Per quanto riguarda la richiesta di accoglimento in strutture residenziali, il Servizio Sociale di Base, deve provvedere con apposita relazione ad attestare l'impossibilita per l'interessato di usufruire dei Servizi alternativi.

- Se la documentazione prodotta non é ritenuta sufficiente o se comunque l'Ente lo ritiene necessario, può acquisire d'ufficio ulteriori elementi di conoscenza sulla situazione patrimoniale del richiedente.

Art. 10 - Disposizioni finali

- La Giunta Comunale, esaminata la domanda corredata dalla documentazione tecnica del Servizio Sociale, sentito anche il parere della Commissione Assistenza ove presente, decide il provvedimento, comunicandolo all'interessato per iscritto.

REGOLAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 1 - Contenuto

- Il Servizio di assistenza domiciliare sviluppa la propria azione con interventi di carattere sociale, sanitario e con prestazioni di aiuto domestico e familiare.

Art. 2 - Definizioni e scopi del Servizio

- L'assistenza domiciliare é un Servizio sociale unitario e globale organizzato in modo da offrire prestazioni all'utente e/o al nucleo familiare presso la sua residenza o dimora.

- Esso deve tendere a prevenire l'insorgenza di situazioni di bisogno ed al mantenimento o graduale recupero dell'autonomia della persona dal punto di vista fisico, psichico e sociale, stimolando al massimo le potenzialità individuali ed evitando il più possibile forme di dipendenza.

In particolare deve:

- assicurare la permanenza della persona nel proprio ambiente familiare e sociale, garantendo prestazioni che consentono di vivere una esistenza libera e dignitosa, nel rispetto delle proprie scelte

- rispondere in maniera corretta ed adeguata ai bisogni di carattere continuativo, temporaneo, eccezionale, tenendo conto delle abitudini di vita del singolo e/o del nucleo familiare

- evitare, ove possibile, il ricovero in Istituti assistenziali o strutture sanitarie

- permettere di effettuare dimissioni tempestive dalle predette strutture socio-sanitarie, assicurando la prosecuzione delle cure e terapie ancora necessarie

- evitare lo stato di emarginazione e di isolamento sociale in cui si trovano i soggetti più deboli e favorirne il reinserimento nella vita comunitaria.

Art. 3 - Destinatari del Servizio

- In generale il Servizio non si rivolge a particolari categorie di utenti, ma deve comprendere tutti i cittadini di qualsiasi età, sesso, condizione sociale ed economica, sia in stato di solitudine che inseriti nel nucleo familiare, che risultino esposti a rischi di natura sociale, sanitaria ed economica (direttive regionali L.R. 35/81).

- Considerato tuttavia che i fondi disponibili per i fini socio-assistenziali non sono sempre sufficienti a soddisfare tutti i bisogni espressi dai cittadini e compatibilmente con le disponibilità del personale dipendente, saranno ammessi ad usufruire delle prestazioni, gli utenti con le seguenti priorità (direttive L.R. 35/81):

1) Persone anziane: (ultrasessantacinquenni) con ridotte capacità di autonomia o inabili (invalidi civili al 100%, ciechi civili assoluti, ecc.) sole o in famiglia, quando la stessa non sia in grado di provvedere alle loro necessità più elementari e che si trovino in condizioni economiche disagiate.

2) Persone di qualsiasi età (compresi i minori e portatori di handicap) con ridotte capacità di autonomia psichica e fisica, sole o in famiglia, quando la stessa non sia in grado di provvedere alle necessità più elementari, che versano in condizioni economiche disagiate.

3) persone di qualsiasi età, sole, che si trovino in condizioni economiche disagiate e di non poter provvedere alle proprie necessità più elementari (per stati influenzali, patologia acuta, infortuni, puerperi, convalescenze, ecc) .

4) persone di qualsiasi età che, in condizioni economiche disagiate, versino in situazioni di disagio psicologico morale e sociale (solitudine, stati depressivi, perdita del ruolo produttivo).

5) persone di cui al punto 1) non in condizione economiche disagiate.

6) persone di cui al punto 2) non in condizioni economiche disagiate.

7) persone di qualsiasi età, sole, che si trovino in condizioni di non poter provvedere alle proprie necessità più elementari (per stati influenzali, patologia acuta, infortuni, puerperi, convalescenze, ecc) in condizioni economiche non disagiate.

8) persone di qualsiasi età che versino in situazioni di disagio psicologico morale e sociale (solitudine, stati depressivi, perdita del ruolo produttivo) in condizioni economiche non disagiate.

- Tutte le persone di cui ai punti 1) e 2) hanno diritto alla gratuità del Servizio.

- Tutte le persone di cui ai punti 3) 4) 5) 6) 7) 8) devono contribuire alle spese del Servizio a carico del Comune secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Assistenza Economica, TAB. A allegata.

Art. 4 - Disagio economico

- Per la definizione del disagio economico si fa riferimento al Regolamento di Assistenza Economica, e specificatamente al calcolo del Minimo Vitale come stabilito nell'allegata TAB.A.

Art. 5 - Prestazione del Servizio

- Per assistenza domiciliare si intende l'attività prestata a domicilio dell'utente da una équipe interdisciplinare di operatori costituita da:

- Assistenti domiciliari
- Infermiere Professionali

- Assistenti Sociali

- Le prestazioni che vengono fornite dall'équipe del Servizio sono:

A) per quanto riguarda l'assistenza psico-sociale:

- programmazione globale delle attività e degli interventi del Servizio in base alle domande ed alle risorse esistenti;

- svolgimento di ricerche, indagini sociali ed elaborazione dei dati inerenti il Servizio per la conoscenza ed ipotesi di soluzioni in relazione alle problematiche che riguardano gli utenti;

- collegamento e tramite con l'Amministrazione rispetto alle problematiche inerenti il Servizio;

- collegamento del Servizio con le risorse esistenti;

- coordinamento dell'équipe costituita dagli aiuti domiciliari e dal personale sanitario;

- formulazione di diagnosi psico-sociali ed individuazione dei bisogni di ogni utente;

- organizzazione delle attività di aiuto domestico;

- cura dei rapporti con i parenti dell'utente e, se necessario con il vicinato;

- disbrigo di pratiche presso Enti assicurativi e previdenziali;

- proposte di intervento socio-economico e di ricovero presso Istituti assistenziali;

B) per quanto riguarda l'assistenza sanitaria ed infermieristica:

- necessità di definire i protocolli d'intesa e le convenzioni con l'USL per l'integrazione funzionale del Servizio di assistenza sanitaria ed infermieristica;

C) per quanto riguarda gli interventi di aiuto domestico

- le assistenti domiciliari organizzano la propria attività, quando ciò sia possibile, in modo da non sostituirsi all'utenza nel disbrigo delle faccende domestiche ma aiutandola nello svolgimento delle stesse onde favorire un processo di recupero dell'autonomia

Tipologia prestazioni domestiche:

- aiuto domestico e cura della persona

- cura dell'igiene della persona e dell'ambiente

- alzare dal letto e coricare l'utente non autosufficiente
- governo della casa
- lavaggio e stiratura
- spesa e rifornimenti
- preparazione pasti, consegna pasti a domicilio
- somministrazione farmaci prescritti dal medico
- accompagnamento per esigenze diverse e per attività di tipo ricreativo culturale
- disbrigo pratiche
- collaborazione con l'équipe del Servizio
- interventi di emergenza nella fascia oraria prevista dal Servizio

Art. 6 - Modalità di attuazione del Servizio

- La programmazione, l'organizzazione e l'attuazione del Servizio passano attraverso le seguenti fasi:

- 1) conoscenza per il tramite del Servizio Sociale di Base delle condizioni socio-ambientali, economiche, sanitarie dei singoli e dei nuclei familiari in difficoltà al fine di accertarne le reali necessità e di concordare corrispondenti interventi.
- 2) attuazione degli interventi e delle prestazioni proposte con l'utilizzo delle strutture operanti in loco; gli interventi, pur nello specifico professionale, devono essere attuati nella massima collaborazione, rispettando il principio della interdisciplinarietà e della integrazione, quali modalità precipue del lavoro svolto in équipe.
- 3) verifica ordinaria e straordinaria della rispondenza degli interventi ai bisogni evidenziati nella fase conoscitiva.
- 4) adattamento eventuale delle strutture dell'organizzazione del Servizio al seguito delle indicazioni emerse in sede di verifica.
- 5) integrazione funzionale con il Servizio medico infermieristico dell'U.S.L.

Art. 7 - Organizzazione e struttura del servizio

- Il servizio Domiciliare è composto da un'unica équipe interdisciplinare, che fa capo al Coordinatore Sociale, comprendente tutti gli operatori dell'ambito, ed è strutturata in più gruppi operativi che svolgeremo la propria attività per i Comuni dell'ambito stesso.
- I gruppi operativi sono costituiti dalle seguenti figure professionali:
 - Assistente sociale - responsabile del servizio sociale di Base e del servizio domiciliare relativi al territorio in cui opera;
 - Assistenti domiciliari -
 - Per quanto attiene la figura dell'infermiera professionale si rimanda all'art. 5 punto B;
 - Altre figure professionali (psicologo - educatore previsti dalla L.R. 33/88)

L'ufficio centrale e l'équipe del servizio, hanno sede presso il Comune capofila. Lo stesso ufficio è punto di riferimento per i Servizi Socio-sanitari, distrettuali e specialistici. A livello centrale verranno individuati programmi generali inerenti l'impostazione e l'attività del Servizio.

Specificatamente per quanto riguarda la gestione dell'attività, l'équipe si riunirà periodicamente:

- per l'analisi e la verifica dei casi in carico;
- per l'esame delle nuove domande;
- per la programmazione e verifica dell'attività globale.

Art. 8 - Modalità per la richiesta di Assistenza domiciliare

- Le richieste di assistenza domiciliare seguono il seguente iter tecnico e amministrativo:

- presentazione della domanda alla Sede del Servizio Sociale di Base del Comune di residenza;

- valutazione tecnica della domanda attraverso la verifica Socio-economica e sanitaria del caso, con formulazione del progetto di lavoro, da parte dell'assistente sociale competente;

- relazione propositiva con relativo piano di intervento e proposte di contribuzione da parte dell'utente con parere del Coordinatore Sociale da presentare alla Giunta Comunale che con proprio atto deliberativo, sentito anche il parere della Commissione Assistenza ove presente, disporrà l'assunzione o meno del caso.

Qualora le condizioni economiche e socio-sanitarie dell'utente dovessero modificarsi sarà cura dell'utente ripresentare domanda e, dall'assistente sociale responsabile, riproporre la situazione all'organo competente per il riesame della stessa.

- Le modalità di erogazione del Servizio devono essere concordate con l'utente, cui verranno illustrate le finalità, le modalità e i limiti del Servizio stesso.

Art. 9 - Partecipazione dell'utente alla spesa di gestione del Servizio:

- L'utente parteciperà alla spesa di gestione del Servizio in base a quanto stabilito dal Regolamento di Assistenza Economica.

Il M.V., i parametri di ammissibilità ai diversi servizi e la entità economica degli interventi stabiliti nel presente Regolamento, sono comunque da intendersi come parametri di riferimento cui rapportarsi per la determinazione degli interventi, che non comportano una applicazione rigida ed automatica degli stessi in quanto gli interventi suddetti sono valutati in termini che non sono esclusivamente legati agli aspetti economici, ma più in generale alla complessiva situazione psico-sociale dei richiedenti.

Le Amministrazioni Comunali si impegnano a reperire le risorse economiche atte a garantire l'applicazione del presente Regolamento, pertanto in assenza di adeguata disponibilità delle stesse, stante la particolare situazione deficitaria dei bilanci comunali, questo Regolamento è da intendersi quale elemento di riferimento e obiettivo politico-amministrativo da raggiungere, rimuovendo le condizioni negative di cui sopra.

- Nell'applicare le tariffe stabilite dal suddetto Regolamento dovrà essere tenuto presente non esclusivamente l'aspetto economico-patrimoniale dell'utente o degli obbligati agli alimenti ma anche la composizione del nucleo familiare e particolari condizioni sociali, psicologiche e sanitarie.

- Le domande di ammissione al Servizio verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, la priorità di assunzione è determinata dalla gravità della situazione socio-sanitaria evidenziata in base all'art. 3 del presente Regolamento.

- Per casi particolarmente urgenti in cui il Coordinatore del Servizio Sociale di Base, su proposta dell'assistente sociale competente, ravvisi la necessità di intervenire immediatamente, sentito il parere vincolante dell'Assessore competente o del Sindaco è possibile l'assunzione immediata del caso stesso per un periodo limitato fino a successiva delibera dell'Organo competente.

- E' compito del Coordinatore del Servizio Sociale di Base trasmettere agli Uffici competenti, su apposito modulo, il numero degli interventi, e delle prestazioni erogate a ciascun utente per il quale è prevista la contribuzione alle spese.

Art. 10 - Cessazione, sospensione e riduzione del Servizio

Il Servizio può cessare in caso di:

- richiesta espressa o scritta dall'utente
- decesso o ricovero definitivo presso Istituto qualora i familiari conviventi non necessitano del Servizio
- qualora vengono meno i requisiti di ammissione al Servizio stesso .

Il Servizio può essere sospeso:

- per assenza temporanea dell'utente;
- il Servizio infine può essere ridotto nelle ore a seconda delle necessità dell'utenza oppure in casi straordinari di difficoltà del Servizio stesso, sentito l'Assessore o il Sindaco, previo accordo con l'utenza stessa.
- il Servizio può anche cessare o essere ridotto per revoca da parte dell'Amministrazione, sentito il parere del Tecnico.

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO SOGGIORNI DI VACANZA E CURA

Art.1 - Contenuto

- Il Servizio Soggiorni di Vacanza e Cura deve essere considerato come un Servizio integrativo del Servizio Sociale di Base, rispondendo a necessità attinenti la qualità della vita e non strettamente connessi con la soddisfazione dei bisogni primari.
- Nella consapevolezza del consolidarsi nella nostra società dei bisogni connessi alla qualità della vita come bisogni primari, particolare attenzione deve essere rivolta ai gruppi di popolazione a rischio soprattutto per ragioni di tipo culturale e di emarginazione.

Art.2 - Definizione e scopo del Servizio

- Il Soggiorno di Vacanza e Cura é un Servizio residenziale temporaneo che si realizza in località particolarmente idonee anche per cure climatiche e termali.
- Sono considerati come soggiorni di vacanza anche i campeggi.
- Il soggiorno di vacanza e cura é un Servizio finalizzato a garantire a tutti i cittadini, e in particolare ai soggetti in età evolutiva e agli anziani e disabili in condizioni di parziale autosufficienza, la possibilità di recupero fisico e psichico nonché momenti di nuovi contatti, rapporti ed esperienze socializzanti.

Art.3 - Destinatari del Servizio

- Possono accedere al Servizio tutti i cittadini senza discriminazione di sesso, età e condizione socio-economica.
- Considerato tuttavia che i fondi disponibili per i fini socio-assistenziali non sono sempre sufficienti a soddisfare tutti i bisogni espressi dai cittadini, compatibilmente con le disponibilità di personale e di risorse finanziarie sono ammessi ad usufruire del Servizio gli utenti con le seguenti priorità:

- 1) Persone anziane ultrasessantacinquenni in condizioni sociali, sanitarie ed economiche disagiate;
- 2) Persone in età evolutiva, comprese le persone portatrici di handicap, appartenenti a nuclei familiari disagiati per motivi economici, sanitari e sociali;
- 3) Persone di cui al punto 1) non in condizioni economiche disagiate;
- 4) Persone di cui al punto 2) non in condizioni economiche disagiate.

Art.4 - Disagio economico

- Per la definizione del disagio economico si fa riferimento al Regolamento di Assistenza Economica e specificatamente al calcolo del Minimo Vitale come stabilito nell'allegata TAB. B.

Il M.V., i parametri di ammissibilità ai diversi servizi e la entità economica degli interventi stabiliti nel presente Regolamento, sono comunque da intendersi come parametri di riferimento cui rapportarsi per la determinazione degli interventi, che non comportano una applicazione rigida ed automatica degli stessi in quanto gli interventi suddetti sono valutati in termini che non sono esclusivamente legati agli aspetti economici, ma più in generale alla complessiva situazione psico-sociale dei richiedenti.

Le Amministrazioni Comunali si impegnano a reperire le risorse economiche atte a garantire l'applicazione del presente Regolamento, pertanto in assenza di adeguata disponibilità delle stesse, stante la particolare situazione deficitaria dei bilanci comunali, questo Regolamento è da intendersi quale elemento di riferimento e obiettivo politico-amministrativo da raggiungere, rimuovendo le condizioni negative di cui sopra.

- Modalità per la richiesta del Servizio

- La richiesta di partecipazione ai Soggiorni di Vacanza e cura ha il seguente iter, termine e ammissibilità:

- presentazione della domanda alla sede del Servizio Sociale di Base del Comune di residenza;
- valutazione tecnica delle domande attraverso verifica socio-economica e sanitaria da parte dell' assistente sociale competente;

Art. 5 - Partecipazione dell'utente alla spesa di gestione del Servizio

- L'utenza parteciperà alle spese relative al Servizio in base a quanto stabilito dall' allegata tabella B).

- Nell'applicare le tariffe stabilite dovrà essere tenuto presente non esclusivamente l'aspetto economico-patrimoniale dell' utente o dell'obbligato agli alimenti ma anche la composizione del nucleo familiare e particolari condizioni sociali, psicologiche e sanitarie.

- Le domande di accesso al Servizio verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione

- La priorità di accesso è determinata dalla gravità della situazione socio-economica e sanitaria evidenziata dall'art.3 del presente Regolamento.

TAB A) CALCOLO DEL MINIMO VITALE

Per l'erogazione del Servizio di Assistenza Economica e per la definizione dell'importo della contribuzione da parte degli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare.

La quota base per il calcolo del Mv viene stabilita prendendo come parametro di riferimento l'entità della pensione minima INPS per i lavoratori dipendenti (781 contributi settimanali) riferita al mese di gennaio di ciascun anno.

MINIMO VITALE

a) persona sola: 100% della quota base.

b) nucleo familiare

- capo famiglia 100% della quota base
 - 2° componente +40% della quota base (=140% della quota base)
 - 3° e 4° componente +30% della quota base (=170% a 200% della quota base)
 - 5° componente e suc. +20% della quota base (=220% della quota base)
- per l'eventuale familiare, diverso dal capofamiglia, dal coniuge e dal partner, che hanno figli a carico (ad es. madri nubili), viene calcolata una quota familiare pari al 100 % della quota base.

TAB B) DEFINIZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE da parte dell'utente del Servizio Soggiorni di Vacanza e Cura

La determinazione delle quote di partecipazione è stabilita tenendo conto del costo complessivo del Servizio comprendente:

- il costo del soggiorno in albergo, casa di vacanza, colonia, campeggio, ecc.
- il costo del trasporto
- il costo del personale di accompagnamento e/o animazione qualora non sia compreso nella quota di soggiorno presso l'albergo, casa di vacanza, colonia, campeggio, ecc.

La quota base per il calcolo del M.V. viene calcolata ogni anno prendendo come parametro di riferimento, in fase di prima applicazione, la cifra di L.400.000 quale reddito mensile, corrispondente a circa il 77% della pensione minima INPS al gennaio '91.

Minimo Vitale:

a) persona sola: 100% quota base £ 400.000

b) nucleo familiare

- capo famiglia 100% della quota base
- 2° componente +40% della quota base (=140% della quota base)
- 3° e 4° componente +30% della quota base (=170% a 200% della quota base)
- 5° componente e suc. +20% della quota base (=220% della quota base)

La quota di partecipazione al soggiorno viene calcolata come segue:

- la quota base del Minimo Vitale viene considerata in base al n° dei giorni corrispondenti alla durata del soggiorno.

Esempio: Durata del Soggiorno 15gg
Il Minimo Vitale è uguale al 50% della quota base

Ogni anziano contribuirà al soggiorno con un importo pari alla differenza fra il reddito mensile ed il Minimo Vitale come sopra definito fino alla copertura dell'intero costo del servizio.

CALCOLO MINIMO VITALE AL GENNAIO 1992

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento di Assistenza Economica e di Accesso ai Servizi (Tabella A), che prevede l'adeguamento della quota base per il calcolo del Minimo Vitale alla pensione minima INPS lavoro dipendente al gennaio di ogni anno, si stabilisce che per il 1992 il minimo vitale e' pari a L.561.000 mensili, pertanto:

- M.V. persona singola 100% quota base	= L. 561.000
- M.V. nucleo familiare 2 persone 140% quota base	= L. 785.400
- M.V. nucleo familiare 3 persone 170% quota base	= L. 953.700
- M.V. nucleo familiare 4 persone 200% quota base	= L.1.122.000
- M.V. nucleo familiare 5 persone 220% quota base	= L.1.234.200

TARIFFE CONTRIBUZIONE SERVIZIO DOMICILIARE 1992

In ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento di Assistenza Economica e di Accesso ai Servizi all'articolo 5 - paragrafo 7 - per il 1992 si stabiliscono le seguenti tariffe:

- A) tariffa oraria del servizio di aiuto domestico L.7.000
(comprende tutte le prestazioni di aiuto domestico ad eccezione di quelle indicate ai successivi punti B e C)
- B) tariffa forfettaria per consegna pasti L.1.000 cadauno
- C) tariffa forfettaria per trasporti sanitari L.10.000 cadauno

Il contributo dell'utenza e' pertanto cosi' determinato:

Reddito - L. 561.000 fino alla copertura dell'intero ammontare del servizio.